

# L'Antincendio nel Condominio - D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 - a TUTELA dell'AMMINISTRATORE

---

## PRIMA PARTE - Prevenzione Incendi e Sicurezza nei Condomini

### 1) *Introduzione alla Normativa per l'Antincendio nel Condominio*

---

L'Antincendio è da sempre disciplina Giuridica e Tecnica importante e delicata presente nel Nostro Ordinamento Giuridico: al suo interno vi sono varie norme **antincendio** a tutela della sicurezza negli edifici costituiti in condomini.

La Normativa complessa ed ampia presenta OBBLIGHI cogenti e, soprattutto ricoprenti RESPONSABILITÀ civili e penali, vista l'estesa area che sottende, a partire del tipo di attività, dal tipo di edifici, dal tipo di Impianti tra cui Specifici Antincendio, dai requisiti prestazionali delle strutture, delle partizioni, delle Aperture e Porte, cui debbono rispondere ottemperando l'enorme mole di DPR, DM, D.Lgs., Circolari ecc. emanati dal Potere Legislativo sotto le indicazioni del Corpo dei Vigili del Fuoco nel proprio ramo Tecnico di Prevenzione Antincendio.

Documento fondamentale a cui spesso si fa riferimento, e che si agogna a volte nel suo ottenimento, è il Cosiddetto **certificato di prevenzione incendi (acronimo C.P.I.)**

Vari decreti succedutisi nel tempo richiedono il **certificato prevenzione incendi** per edifici in regime di condominio, relativamente agli impianti per la produzione di calore, alle autorimesse private o pubbliche, ai vani ascensori e montacarichi, ad edifici di altezze importati (superiori ai 12 metri), ecc.

Inoltre tema interessante diventa il RINNOVO del documento di cui sopra, poiché il C.P.I. ha una validità temporale stabilita dalla normativa, che cambia a secondo del tipo di Attività per cui esso è stato rilasciato.

Vedremo viceversa che per **alcune specifiche attività** con un certo grado di rischio, invece, il certificato viene rilasciato "una tantum" e non ha scadenza, né necessità di rinnovo se non per intervenute modifiche architettoniche, strutturale, ecc..

Altro aspetto che vedremo è che la normativa, a fini della cosiddetta semplificazione, prevede che se in un condominio vi siano più attività sottoposte al controllo dei VVF, venga rilasciato **un UNICO certificato di prevenzione incendi**, con durata stabilita a secondo delle attività indicate. Difatti in questo caso si parlerà di C.P.I. annidati in cui 'governa' quella con Attività Preminente: esempio per i condomini è quando si ha un edificio Condominiale di altezza superiore ai 24 metri (semplicemente più di 8 piani - molto plausibile) che al suo interno si abbiano autorimesse, Centrali termiche, ecc. Gli obblighi dell'AMMINISTRATORE di condominio non si limitano, peraltro, al conseguimento del

certificato ed al suo rinnovo, ma si estendono anche al mantenimento in efficienza delle attività così come sono state indicate nei documenti ufficiali consegnati ai VVF e degli impianti antincendio, senza appunto modificazioni rispetto alla situazione iniziale. Ogni violazione dei suddetti obblighi, comporta l'applicazione di **sanzioni amministrative e penali** all'amministratore, oltre all'eventuale blocco cautelativo delle Attività disciplinate e degli impianti interessati.

## 2) **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

---

Documento importate, che nell'ambito dell'Antincendio ricorre SEMPRE, è la cosiddetta S.C.I.A. ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Questo documento FONDAMENTALE è stato introdotto sostanzialmente dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. come costituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30/ 7/2010 n. 122: **prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.** Questo documento pertanto è di capitale importanza tanto che la sua NON ottemperanza, il suo NON rinnovo, la sua falsificazione comporta GRAVI sanzioni civili e soprattutto penali (e quindi civili per risarcimento danni).

La S.C.I.A. inoltre subisce costanti modifiche nel tempo per effetto della cosiddetta Semplificazione legislativa. Ad esempio il **D.Lgs. 97/2017, provvedimento della riforma MADIA**, contenente le ATTUAZIONI delle Disposizioni recanti le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ha apportato cambiamenti significativi [concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche].

Il provvedimento, attuativo della riforma Madia oltre che disciplinare il soccorso pubblico, la difesa civile e gli incendi boschivi **entra nel merito della PREVENZIONE incendi** attraverso la riorganizzazione delle **sanzioni penali e sospensione dell'attività** proprio in caso di **mancata presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o mancata richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio**. Difatti l'art. 3 del nuovo decreto apporta modifiche al capo III del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139; in particolare il comma 8 sostituisce l'articolo 20 che prevedeva sanzioni in caso di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI). **Viene chiarito che in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni non vere rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è prevista la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 a 516 euro.**

Inoltre nell'articolo 20 (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*) stabilisce che:

1. **Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con**

***L'ammenda da 258 a 2.582 euro***, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. *Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime*
3. ***Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.***

### **3) Attività di interesse per un Condominio e Categorie di RISCHIO**

---

**Il D.P.R. 151 del 1° agosto 2011** ha completamente riformulato le Attività disciplinate dall'Antincendio. Esamineremo approfonditamente questo decreto più avanti, poiché fondamentale per la Prevenzione Incendi. Qui viceversa elenchiamo quelle che in qualche modo possono interessare il Condominio, ovvero un immobile che può contenere più attività disciplinate per la Prevenzioni Incendi.

Fondamentalmente è stata fatta una discretizzazione del rischio in tre tipi di **GRADO, Cat. A, Cat. B e Cat. C**. Opera meritoria che differenzia notevolmente il D.Lgs. 81/2008 ossia il Testo Unico della Sicurezza.

Difatti nel D.Lgs. 81 /2008 ogni attività viene trattata praticamente allo stesso modo . Esempio su tutti sono i Cantieri disciplinati nel Titolo IV: infatti un cantiere da 10000 euro di lavori ed uno da 10'000'000 euro di lavoro sono trattati allo stesso modo. (e poi ben altre situazioni non giuste).


Viceversa per le Attività tutelate per la Prevenzioni Incendi i VVF sono riusciti a discretizzare il rischio: un esempio su tutti sono le autorimesse. Un conto avere un autorimessa da 300 mq un conto da 30000 mq. Ben diverso.

Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi introduce un nuovo elenco di attività sottoposte ai controlli dei Vigili del Fuoco. **L'Allegato I** riporta l'elenco delle attività, delle relative sottoclassi e delle categorie di rischio (cat. A, B e C) attribuite in **ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.**

Il nuovo regolamento (D.P.R. n.151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:

- a) **Categoria A**, attività a basso rischio e standardizzate. Appartengono alla categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
- b) **Categoria B**, attività medio rischio. Rientrano nella categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
- c) **Categoria C**, attività ad elevato rischio. Nella categoria C rientrano tutte quelle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

**Schema di Lettura di una attività e del suo tipo di rischio**



**Schema Allegato I del DPR 151 (art 2 comma 2) - ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE**

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>

Le Attività disciplinate che interessano, o possono interessare i Condomini, e quindi gli Amministratori, sono quelle così numerate: 4, 5, 14, 34, 49, 53, 65, 66, 67, 74, 75, 77. Ovvero:

#### **Attività 4 - Depositi di GAS Infiammabili**

- **Attività 4.1.B:** Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,75 a 2 mc.
- **Attività 4.2.C:** Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 2 mc.
- **Attività 4.3.A:** Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.
- **Attività 4.4.B:** Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.
- **Attività 4.5.B:** Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 mc.
- **Attività 4.6.C:** Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 5 mc.
- **Attività 4.7.C:** Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 13 mc.

#### **Attività 5 - Depositi di GAS comburenti**

- **Attività 5.1.B:** Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da 3 a 10 mc.
- **Attività 5.2.C:** Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da > 10 mc.

#### **Attività 14 - Carrozzerie**

- **Attività 14.1.B:** Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili da 5 a 25 addetti
- **Attività 14.2.C:** Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili > 25 addetti

#### **Attività 34 - Depositi di Carta**

- **Attività 34.1.B:** Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg
- **Attività 34.2.C:** Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50.000 kg.

#### **Attività 49 - Gruppi Elettrogeni**

- **Attività 49.1.A:** Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW
- **Attività 49.2.B:** Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 700 kW

- **Attività 49.3.C:** Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW

#### **Attività 53 - Officine Meccaniche**

- **Attività 53.1.B:** Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq.
- **Attività 53.2.B:** Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta da 1000 a 2000 mq.
- **Attività 53.3.C:** Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 1000 mq.
- **Attività 53.4.C:** Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta > 2000 mq.

#### **Attività 65 - Locali di Spettacolo e Intrattenimento**

- **Attività 65.1.B:** Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
- **Attività 65.2.C:** Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

#### **Attività 66 - Alberghi**

- **Attività 66.1.A:** Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).
- **Attività 66.2.B:** Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).
- **Attività 66.3.B:** Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- **Attività 66.4.C:** Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

#### **Attività 67 - Scuole**

- **Attività 67.1.A:** Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone).
- **Attività 67.2.B:** Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone).
- **Attività 67.3.B:** Asili nido con oltre 30 persone presenti
- **Attività 67.4.C:** Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

#### **Attività 74 Centrali Termiche**

- **Attività 74.1.A:** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)
- **Attività 74.2.B:** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)
- **Attività 74.3.C:** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW

#### **Attività 75 - Autorimesse**

- **Attività 75.1.A:** Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq
- **Attività 75.2.B:** Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
- **Attività 75.3.B:** Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq
- **Attività 75.4.C:** Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq.
- **Attività 75.5.C:** Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie superiore a 1000 mq
- **Attività 75.6.C:** Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 mq

#### **Attività 77 - Edifici con Altezza superiore a 24 m**

- **Attività 77.1.A:** Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m)
- **Attività 77.2.B:** Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m)
- **Attività 77.3.C:** Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m

### **4) Il testo unico per la Sicurezza e l'antincendio D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art.46**

---

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;

- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al [comma 3](#), continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al [decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998\(N\)](#).

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N), con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai [commi precedenti](#), ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'[articolo 13](#).

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al [presente articolo](#), sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

#### **Sanzioni Penali - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

- [Art. 46, co. 2](#) *arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro* [[Art. 55, co. 5, lett. c\)](#)]

#### **5) Registro dei Controlli - Registro Antincendio**

---

Questo documento rientra all'interno del servizio di prevenzione e protezione, per i CONTROLLI E LE MANUTENZIONE DI SISTEMI, DEI DISPOSITIVI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione.

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni, a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc.

Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l'attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori, qualora fossero presenti nei condomini.

L'attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:

- estintori
- idranti
- porte REI
- uscite di sicurezza
- luci di emergenza
- pulsanti di allarme
- valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi
- rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio
- evacuatori di fumo e calore
- DPI antincendio e dispositivi di primo soccorso

**Esempio di controllo per gli Idranti:**

1. L'idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);
2. l'idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
3. la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;
4. la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell'acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;
5. la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione ecc.

**Esempio di controllo per le Porte EI:**

1. verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;
2. le porte EI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse;
3. controllare che la chiusura e l'apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
4. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante).

**Esempio di controllo per le Uscite di sicurezza:**

1. l'uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
2. l'accesso all'uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
3. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili;

**Esempio di controllo per le Luci di emergenza:**

1. verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada;
2. verificare l'integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

## **DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE**

Deve essere sempre disponibile la documentazione che può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad esempio schema di distribuzione della rete degli idranti).

E' utile avere a disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la verifica degli estintori conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli estintori stessi.

## **6) I principali reati di competenza del C.N.VV.F.**

---

Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:

- 1. Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro (codice penale, art. 451);**
- 2. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (codice penale, art. 437);**
- 3. Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett.a) e 68);**
- 4. Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68);**
- 5. Omessa predisposizione del "documento della sicurezza e salute dei lavoratori" (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a));**
- 6. Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b));**
- 7. Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'incolumità dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b));**
- 8. Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a));**
- 9. Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e));**

10. **Omessa attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. (D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - articolo 7 comma 2).**

## 7) **Altre Norme Importanti Antincendio**

---

- DPR 151 del 1° agosto 2011
- DM 03.08.2015 - Testo Unico 2015\_08\_03\_prevenzione\_incendi - Regola Tecnica Orizzontale
- DECRETO 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
- D.M. 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- Edifici Tutelati - D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. - VV.FF. del 15/03/2016. linee guida del 2016
- DM\_20dicembre2012\_RegolaTecnica per gli Impianti Antincendio
- DM 2015\_08\_06 prevenzione incendi per ALBERGHI
- DM 7 agosto 2013 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi"
- DECRETO Ministero dell'Interno del 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
- DECRETO Ministero dell'Interno 15 Settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

## 8) **NUOVA MODULISTICA ANTINCENDIO**

---

### **Modulistica Prevenzione incendi**

- **Valutazione dei progetti:**
  - PIN 1-2012 Valutazione Progetto: *Istanza di valutazione del progetto*
- **Segnalazione Certificata di Inizio Attività:**
  - PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*
  - PIN 2.1-2014 Asseverazione: *Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*
  - PIN 2.2-2012 - Cert. REI: *Certificazione di resistenza al fuoco*
  - PIN 2.3-2014 - Dich. Prod.: *Dichiarazione inerente i prodotti*
  - PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.: *Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto*
  - PIN 2.5-2014 - Cert. Imp.: *Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto*
  - PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: *Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio*
  - PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A.: *Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl*
  - PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione: *Attestazione per depositi di gpl*
  - PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: *Dichiarazione di installazione per depositi di gpl*
  - Dichiarazione di rispondenza: *(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)*
- **Rinnovo periodico di conformità antincendio:**
  - PIN 3-2014 Rinnovo periodico: *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

- PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo: *Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità*
- PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl: *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl*
- PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo: *Dichiarazione per depositi di gpl*
- **Deroga:**
  - PIN 4-2012 Deroga: *Istanza di deroga*
- **Nulla Osta di Fattibilità:**
  - PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.: *Istanza di nulla osta di fattibilità*
- **Verifiche in corso d'opera:**
  - PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera: *Istanza di verifiche in corso d'opera*
- **Voltura:**
  - PIN 7-2012 Voltura: *Istanza per cambiamento di Nominativi dei Responsabili*

## **Modulistica commercializzazione prodotti**

1. **Richiesta di Omologazione di porte resistenti al fuoco**
2. **Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza**
3. **Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M.26.03.1985**
4. **Richiesta omologazione estintori portatili**
5. **Rinnovo omologazione estintori portatili**
6. **Certificato di prova estintori portatili**
7. **Rapporto di prova estintori portatili**

## **9) Caratteristiche tecniche per Attività presenti nei Condomini in Edifici Civili**

---

Gli **impianti antincendi** sono obbligatori in tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 metri. L'altezza antincendio si misura infatti dal piano terra esterno fino al livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile o comunque agibile. Le norme base sono quelle del Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246, mentre il testo fondamentale sulla sicurezza antincendio delle autorimesse è il decreto ministeriale 1 febbraio 1986. La legge fissa innanzitutto i requisiti che deve avere l'area di accesso all'edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all'edificio (larghezza 3,5 metri, altezza libera di 4 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza del pavimento di almeno 20 tonnellate e così via).

Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone.

Le norme poi, a seconda sempre dell'altezza antincendio dell'edificio, regolamentano l'ampiezza del vano scale e di quello dell'ascensore, la larghezza delle scale stesse (compresa quella dei pianerottoli), e dettano altri requisiti (essere o non essere, per esempio, a prova di fumo). Anche i tipi materiali edili e la resistenza al fuoco delle strutture sono oggetto di precise prescrizioni così come l'aerazione del locale macchine dell'ascensore. Negli edifici di oltre 32 metri di altezza antincendio deve esistere un

sistema di illuminazione di sicurezza (quindi con alimentazione autonoma dal resto dell'impianto), con segnalazione delle vie di fuga in caso di sfollamento causa incendio.

La **Centrale Termica** deve essere esterna e staccata dall'edificio, se:

- la caldaia è a gasolio, e l'altezza antincendio è superiore a 54 metri;
- la caldaia è a gas liquefatto (bombole) e l'altezza antincendio è superiore a 24 metri.

Deve essere esterna all'edificio, ma può essere sul terrazzo più alto se la caldaia è a metano o a gas città, e l'altezza antincendio è superiore a 54 metri.

Non può essere nel piano interrato, anche quando in locali separati, se la caldaia è a gas liquefatto. Le condutture principali degli impianti del gas devono essere esterne al fabbricato, e a vista. Sono ammessi attraversamenti solo a certe condizioni.

Si redige l'istanza per l'antincendio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora). Vale 5 anni: alla scadenza è compito dell'amministratore condominiale chiedere il rinnovo.

Gli **idranti** sono obbligatori per ciascun vano scale degli edifici con altezza antincendio oltre i 24 metri. Ne deve esistere almeno uno, per ciascun piano compresi gli interrati. E' fissata dalle norme anche la pressione minima dell'acqua che fuoriesce dall'idrante.

Per le **autorimesse** che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. Ne citiamo alcune scelte tra quelle più facili da verificare: autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con **capacità Inferiore a 300 mq**:

- altezza del locale non inferiore a 2 metri;
- comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica;
- aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale;
- eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta;

altre autorimesse con **superficie superiore a 300 mq**:

- altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave);
- l'altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri;
- spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo;
- corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box);
- ingressi da spazi a cielo aperto;
- rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°;
- ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.

## SECONDA PARTE - DPR 151 e le Attività nella Prevenzione Incendi dei VVF.

### 1. La semplificazione nella prevenzione incendi - Normative a riferimento

---

Il regolamento che struttura la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è il Decreto della Presidenza della Repubblica n° 151 del 1° agosto 2011, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo regolamento è stato emanato a norma dell'art. 49 co. 4-quater del DL n° 78 del 31 maggio 2010 e convertito in LEGGE n° 122 del 30 luglio 2010: ha lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese, sulle **ATTIVITÀ**, sulle Disposizioni Burocratiche, ecc. al fine di promuovere la competitività e lo sviluppo produttivo attraverso:

1. la proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, introducendo le **CATEGORIE** di RISCHIO.
2. la eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc. ovvero con la partenza immediata della Attività attraverso un **Asseverazione in S.C.I.A.**
3. L'estensione dell'utilizzo di autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei **tecnici abilitati**.
4. la informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il codice dell'amministrazione digitale (**semplificazione e dematerializzazione documentale**).

Il D.P.R. tiene pertanto conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell'introduzione della S.C.I.A. (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) e del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 ovvero della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.).

Inoltre oggi è stato introdotto definitivamente anche il S.U.E.T. (sportello Uncio per le Attività Edilizie) che recepisce anche aspeni antincendio in S.C.I.A.

Infine il D.P.R. 151 ha in debito riferimento l'art.16 comma 1 del D.lgs. n. 139/2006, che prevede l'individuazione delle **attività soggette a controllo VVF**, su proposta del Ministro dell'interno, previa indicazione del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

### 2. S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

---

L'art. art. 49 co. 4 bis del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n° 122 del 30 luglio 2010 prevede che tutte gli atti come:

- autorizzazioni
- licenze
- concessioni
- permessi
- nulla osta

siano sostituiti da una Segnalazione fornita da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di **tecnici abilitati (Iscritti ad un Albo professionale e/o denominati Professionisti antincendio)** e idonei elaborati. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della S.C.I.A.

L'amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, DEVE entro 60 giorni adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione pericoli MOTIVANDOLI con Espresa Dichiarazione, salvo che, ove possibile, l'interessato TITOLARE della Attività si adegui alla normativa entro un termine fissato **non inferiore a 30 giorni**.

### 3. Le "Attività soggette" e il principio di proporzionalità - nuovo elenco

---

Il Decreto della Presidenza della Repubblica n° 151 del 1° agosto 2011 ha riformulato il numero delle Attività soggette passando da un numero di 97 del vecchio DM del 16 febbraio 1982 a 80 del DPR 151. Queste 80 attività sono state suddivise e considerate a cosiddetto **maggior rischio in caso d'incendio**, e quindi soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche "Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco", o anche più semplicemente "Attività soggette".

Il D.P.R. n. 151/2011 ha anche abrogato alcune normative precedenti, ossia:

- **Il D.M. 16/2/1982 che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;**
- **Il D.P.R. 26/5/1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.**

Una delle principali innovazioni del DPR 151 è quella relativa all'aggiornamento dell'elenco delle "attività soggette" con l'introduzione di un "**principio di proporzionalità**", individuando 3 TIPI DI CATEGORIA DI RISCHIO, categorie (A/B/C) in ragione di:

- rischio dell'attività soggetta
- dimensione dell'attività
- complessità dell'attività in funzione del suo intorno.

Il vecchio regolamento non prevedeva differenziazione negli adempimenti amministrativi per le "attività soggette" (97 attività del D.M. 16/02/1982), a eccezione della validità temporale del Certificato di Prevenzione Incendi (3 o 6 anni) per il cosiddetto rinnovo del CPI.

Le nuove procedure del DPR 151 hanno invece indicato per ogni categoria procedimenti differenziati, a secondo del Rischio dell'attività:

1. più semplici per le attività di cat. A/B.
2. più complesse per quelle in cat. C

#### 4. L'evoluzione nel tempo delle "attività soggette"

La revisione dell'elenco delle "attività soggette" si è messo in onda per tener conto di varie esigenze di innovazione per cui con l'evoluzione della tecnologica e soprattutto dell'esperienza di anni di prevenzione incendi, e con l'utilizzo di nuovi materiali e impianti sono state eliminate attività ritenute non eccessivamente rischiose e introdotte nuove attività in precedenza non presenti.

Per di più nella riformulazione dell'elenco si è approfittato anche per fare quella giusta chiarezza sulla definizioni, sui termini, sui contenuti di alcuni tipi di attività per le quali erano stati emanati, negli anni precedenti, numerosissimi quesiti e chiarimenti.

L'elenco delle attività soggette ha subito nel tempo vari aggiornamenti.

Si parte dal **D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689** che aveva individuato 61 attività suddivise nelle tabelle A e B e si legava del D.P.R. n. 547/55 che in qualche modo regolamnetava la Sicurezza su Lavoro.

In seguito è stato emanato il **D.M. 16 febbraio 1982**, con l'elenco di 97 attività Soggette alla Prevenzione Incendi,

Infine il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha rimodulato tale elenco in 80 attività,

#### 5. Norme precedenti collegate con il D.P.R. n. 151/2011

In tabella sono indicate le vecchie norme abrogate dal nuovo regolamento e collegate ai susseguenti regolamenti attuativi

Nuovo regolamento	Vecchio regolamento	
D.P.R. n. 151/2011	D.P.R. n. 37/98	Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
	D.M. 16 febbraio 1982	Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi
D.M. 7 agosto 2012	D.M. 4 maggio 1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare
D.M. 2 marzo 2012	D.M. 3 febbraio 2006	Tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dai VV.F.


## 6. CATEGORIE di Rischio - Divisione delle attività

A seconda dei seguenti parametri:

- dimensioni,
- settore di attività,
- esistenza di regole tecniche cosiddette VERTICALI,
- sicurezza pubblica,
- adempimenti procedurali,

il nuovo DPR 151 prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:

- **Categoria A:** non deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
  - attività dotate di 'regola tecnica' e con un limitato livello di complessità.
- **Categoria B:** deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
  - Attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), con un maggiore livello di complessità;
  - Attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla cat. C.
- **Categoria C:** deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con rilascio del c.d. "CPI".
  - attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una 'regola tecnica'.



## 7. Esempi di attività di cat. A senza regola tecnica

---

Possono essere presenti alcuni casi di attività in cat. A non dotate di "regola tecnica", come ad esempio nel seguente elenco non esaustivo:

**n. 12/A:** (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 m<sup>3</sup> e 9 m<sup>3</sup>), non soggetti al D.M. 31 luglio 1934 (es. oli di derivazione vegetale o animale);

**n. 41/A:** (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti);

**n. 69/A:** (Locali adibiti ad esposizione ... con superficie lorda tra 400 m<sup>2</sup> e 600 m<sup>2</sup>), non soggetti al D.M. 27 luglio 2010 (es. musei, gallerie, ecc.);

**n. 74/A:** (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al D.M. 12 aprile 1996 (es. impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, impianti realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A").

## 8. Possibilità di revisione dell'elenco delle attività soggette

---

Il nuovo regolamento ha previsto che l'elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

La revisione dell'elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

## 9. MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

---

L'art. 11, co. 1 del D.M. 7 agosto 2012 ha previsto (*con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi*)

la predisposizione di apposita modulistica unificata da utilizzare per istanze, segnalazioni e dichiarazioni relative alla prevenzione incendi.

La modulistica a disposizione può essere suddivisa in:

- Istanze e segnalazioni: *presentate dall'utenza*
  - PIN 1-2012-Valutazione progetto
  - PIN\_2-2014-SCIA
  - PIN\_3-2014-Rinnovo

- PIN 4-2012-Deroga
  - PIN 5-2012-N.O.F.
  - PIN 6-2012-Verifica in corso d'opera
  - PIN 7-2012-Voltura
- Dichiarazioni: rese da parte dei tecnici professionisti
- PIN\_2.1-2014-Asseverazione
  - PIN 2.2-2012-Cert.REI
  - PIN\_2.3-2014-Dich.Prod.
  - PIN 2.4-2012-Dich.Imp.
  - PIN\_2.5-2014-Cert.Imp.
  - PIN 2.6-2012-Non aggravio
  - PIN\_3.1-2014-Asseverazione Rinnovo

---

## 10. Imposta di bollo e Versamenti

---

L'imposta di bollo per i procedimenti di prevenzione incendi è stato definitivamente chiarito con nota DCPREV prot. n. 5307 del 19 aprile 2013. (Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica)

Il bollo è previsto solo per le **istanze** volte a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (*es. autorizzazione, rilascio certificati, ecc.*).

Non è pertanto richiesto il bollo sulle "Attestazioni di rinnovo" e sulla "SCIA", le quali sono considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti.

Non è richiesto il bollo sul Verbale di visita tecnica (*neanche sulla richiesta*), e sul Certificato di Prevenzione Incendi, che è un atto rilasciato obbligatoriamente e non su istanza.

I versamenti per i servizi a pagamento presso i Comandi possono essere effettuati in genere mediante C/C postale intestato alle locali Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN fornite dal Comando.

---

## 11. Differenza tra Tecnico abilitato e Professionista antincendio

---

Il D.M. 7 agosto 2012, ha esplicitato la qualifica professionale per la firma del "tecnico abilitato" o

del “professionista antincendio” come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b, c

- “Tecnico abilitato”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- “Professionista antincendio”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

## 12. Maggiori responsabilità di titolari e professionisti

---

La differenza CAPITALE che contraddistingue l’approccio del nuovo regolamento di prevenzione incendi rispetto ai precedenti è rappresentata dalla **maggior responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.**

Il professionista (“asseveratore” o “certificatore”) e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.

I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di:

- “semplificazione”
- “minore ingerenza dello Stato”,
- “facilità per i cittadini”

implicano ovviamente **maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.**

Alla luce della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino utilizzando l’apposita modulistica, potrà, ad esempio:

- Avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;
- Presentare SCIA (*senza nuovo “esame progetto”*), anche in caso di modifiche, con la “Dichiarazione di non aggravio di rischio” a firma del professionista;
- Presentare “Attestazione di rinnovo periodico” con una dichiarazione e eventuale “asseverazione” di professionista antincendio;
- Presentare semplice documentazione all’atto del “rinnovo”, senza nuova SCIA in caso di “modifiche non sostanziali”.

## 13. Il registro dei controlli e il D.P.R. n. 151/2011

---

L’art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 (*Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività*) prescrive che le attività non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 81/2008 hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza

antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro.

## 14. "ISTANZE" E "SEGNALAZIONI" DEL D.P.R. N. 151/2011

---

Il D.P.R. n. 151/2011 ha previsto vari tipi di "Istanze" e "Segnalazioni".

Con il vecchio regolamento si poteva parlare genericamente di "procedimenti" di prevenzione incendi. Oggi con la nuova disciplina solo le "istanze" o le "richieste di istanze" danno l'avvio di un procedimento.

- **Richiesta valutazione del progetto** (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011)
- **SCIA** (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011)
- **Attestazione di rinnovo** (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011)
- **Richiesta di deroga** (art. 7 del D.P.R. n. 151/2011)
- **Richiesta nulla osta di fattibilità** (art. 8 del D.P.R. n. 151/2011)
- **Richiesta verifica in corso d'opera** (art. 9 del D.P.R. n. 151/2011)

## 15. Valutazione del Progetto

---

### VALUTAZIONE DEI PROGETTI (Rif. art. 3 D.P.R. 151/2011 - art. 3 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2012, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

- documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

### VALUTAZIONE DEI PROGETTI con APPROCCIO INGEGNERISTICO

In tal caso la documentazione tecnica di cui all'art. 3 co. 2, lett. a) del D.M. 7/8/2012, deve essere a firma di professionista antincendio e conforme all'allegato I, lett. a), integrata con quanto stabilito nell'allegato al D.M. 9/5/2007, compreso il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal D.M. 7/8/2012 tenuto conto del maggiore impegno richiesto per la valutazione e della complessità correlata all'esame dei progetti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 7/8/2012, la documentazione tecnica è integrata con:

- Sommario tecnico, firmato congiuntamente da progettista e titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare scenari d'incendio e livelli di prestazione.
- Risultati dell'analisi quantitativa in modo che questi riassumano il comportamento del sistema per quel tipo di analisi.
- Documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

La **DOCUMENTAZIONE TECNICA** è costituita da relazione tecnica e elaborati grafici e deve consentire di accertare la rispondenza alle norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi:

Tale documentazione è relativa a:

- Attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
- Attività regolate da specifiche disposizioni antincendi;
- Modifiche di attività esistenti.

#### Le **COPIE DA ALLEGARE**

In caso di presentazione della domanda di valutazione progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia. La documentazione tecnica allegata coposta da

- *relazione tecnica*
- *elaborati grafici*

devono essere presentati in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando (a differenza della precedente normativa, e a differenza della Categoria C in cui la Documentazione dovrà essere in Triplice copia, poiché una copia dovrà rimanere al titolare dell'Attività soggetta, una copiasarà depositata al Polo di Comando che effettua la Valutazione Progetto e l'altra sarà depositata all'organo centrale regionale (come avviene per i procedimenti in DEROGA).

#### **PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE**

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C.

La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A.

#### **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il Comando è tenuto a comunicare al richiedente (titolare della Attività) l'avvio del procedimento attuato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241 con apposita nota ove è specificato:

- Chi è il responsabile del procedimento (di norma il Comandante Provinciale).
- L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti (di norma l'Ufficio prevenzione incendi).

- Il Numero Pratica e PIN per la consultazione dello stato del procedimento sul web.
- Il nominativo del responsabile dell'istruttoria tecnica (un funzionario tecnico) che è Tecnico che fisicamente effettua la valutazione Progetto e con cui ci si correla per la redazione documentale e progettuale

L'incarico di responsabile dell'istruttoria tecnica dovrebbe essere conferito dal Comandante, all'atto della ricezione della richiesta, in modo casuale, tra il personale idoneo e secondo criteri di rotazione.

### **DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA**

In caso di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa **entro 30 giorni** come previsto dall'art. 3 co. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

**In attesa della ricezione di tale documentazione, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) è interrotto.**

Per evitare che i procedimenti restino fermi per un tempo imprecisato, nella nota inviata dal Comando potrà essere precisato che la documentazione richiesta dovrà pervenire entro un certo termine (es. 15 giorni) dalla data di invio della comunicazione, avvertendo che, in assenza di riscontro, dopo il suddetto termine il progetto sarà esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

### **TERMINI DI CONCLUSIONE**

Il Comando rilascia il parere **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa. Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni prorogabili, in caso di situazioni complesse, fino a 90 previa comunicazione all'interessato.

### **ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"**

L'art. 3 co. 3 del D.P.R. 151/2011 non prevede il c.d. "silenzio-rifiuto", a differenza del vecchio regolamento che all'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva «... ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.»

### **PREVISIONE DI PARERE CONTRARIO**

In caso di rilascio di "parere contrario", il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I termini di conclusione del procedimento (che è sospeso) iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei citati 10 giorni.

## 16. SCIA (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

---

A **lavori ultimati** deve essere presentata al Comando, **prima dell'esercizio dell'attività**, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da **certificazioni e dichiarazioni** atte a comprovare la conformità alla normativa vigente:

- delle opere realizzate
- dei materiali impiegati
- degli impianti installati

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. **PIN2-2014**, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando la seguente documentazione:

- asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2014;
- documentazione conforme all'allegato II al D.M. 7/8/2012 per le attività di cat. B/C;
- documentazione conforme all'allegato I b) al D.M. 7/8/2012 per le attività di cat. A;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

## 17. Allegati

---

Alla SCIA deve essere allegata l'**asseverazione** ai fini della sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva degli altri allegati, ove previsti.

- **Asseverazione** a firma di professionista antincendio redatta secondo il mod. PIN\_2.1-2014-Asseverazione.
- **Certificazione di resistenza al fuoco** con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura redatta secondo il mod. PIN 2.2-2012-Cert.REI a firma di tecnico abilitato.
- **Dichiarazione sui prodotti impiegati** ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte redatta secondo il mod. PIN\_2.3-2014-Dich.Prod a firma di tecnico abilitato.
- **Dichiarazione corretta installazione e funzionamento** non ricadente nel campo di applicazione del **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37** a firma dell'installatore redatta secondo il mod. PIN 2.4-2012-Dich.Imp.

- **Certificazione di rispondenza** e di corretto funzionamento dell'impianto a firma di professionista antincendio redatta secondo il mod. PIN\_2.5-2014-Cert.Imp.
- **Dichiarazione di non aggravio di rischio** a firma di tecnico abilitato è redatta secondo il mod. PIN 2.6-2012-Non aggravio (art. 4 comma 7 del D.M. 7-8-2012).

---

## 18. SCIA con approccio ingegneristico

---

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la SCIA deve comprendere anche una dichiarazione del responsabile dell'attività sull'attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

---

## 19. Modifiche dell'attività con "non aggravio di rischio" - nuova SCIA

---

In caso di modifiche che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (*modifiche tali da richiedere la presentazione di nuovo esame progetto ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 151/2011*), si può presentare direttamente una nuova SCIA, senza necessità di un nuovo "esame progetto" ai sensi dell'art. 4 co. 6 del D.P.R. n. 151/2011, e ricomprese nell'Allegato IV del D.M. 7/8/2012:

- Modifiche di lavorazione o di strutture;
- Nuova destinazione dei locali;
- Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose;
- Modifiche in genere delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

---

## 20. Adempimenti del comando

---

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, documentazione e allegati e rilascia ricevuta in caso di esito positivo. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente o attraverso il SUAP, costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

---

## 21. SCIA - categoria C

---

Il Comando, entro 60 giorni (*qualora non si tratti di sopralluoghi da effettuare nell'ambito di organi collegiali come ad es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*), effettua il sopralluogo (**visita tecnica**) al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro 15 giorni dall'effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando invia, di norma solamente all'interessato l'**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla**

### **normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di prevenzione incendi (CPI)".**

Si fa presente che, con il nuovo regolamento, il c.d. "certificato di prevenzione incendi" non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. In particolare assume la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio".

Di norma il Comando invia tale attestato solamente all'interessato, senza necessità di comunicazione a altri enti (in precedenza era prassi inviare la nota per conoscenza anche al Comune).

## **22. SCIA - categorie A/B**

---

Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli a campione su attività in cat. A/B, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.P.R. 151/2011, secondo direttive ministeriali che stabiliscono anche il numero minimo di controlli da effettuare (*8% negli ultimi anni*).

## **23. Verbale di visita tecnica**

---

A seguito del controllo è redatto il **verbale di visita tecnica**.

Il Comando, per uniformità, potrà prevedere di redigere tale verbale, oltre che per attività in cat. A/B, anche per quelle in cat. C.

In caso di esito positivo sul verbale è riportato che *"sono rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio relativi al progetto approvato o (per cat. A) alla documentazione tecnica presentata"*.

Di norma, solo a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è rilasciata copia del verbale di visita tecnica per att. di cat. A/B, che comunque viene sempre redatto. Tale richiesta può essere formulata contestualmente anche in sede di sopralluogo e a tal fine sul modello è possibile barrare l'apposita opzione con cui l'interessato formula richiesta di copia del verbale di visita tecnica.

**L'incaricato, effettuato il sopralluogo, redige il verbale di visita tecnica che potrà essere rilasciato all'interessato solo su richiesta.**

## **24. SCIA - con esito negativo**

---

Per tutte le "attività soggette" (cat. A/B/C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire secondo 2 possibilità:

- Adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli

eventuali effetti dannosi;

- Ove possibile fissa un termine fino a **45 giorni** per conformare l'attività alla normativa antincendio.

Il Comando a seguito di visita tecnica, comunica che è stata riscontrata la mancanza di requisiti di sicurezza antincendio per i quali sono impartite prescrizioni.

Il responsabile dell'attività è invitato all'adempimento entro il termine di 45 giorni decorsi i quali è effettuata una nuova visita tecnica per accertare il rispetto delle prescrizioni impartite.

Per consentire la prosecuzione dell'attività nelle more dell'adeguamento, di norma potrà essere pre- scritto di adottare eventuali specifiche misure (es. immediata rimozione di eventuali pericoli, restri- zioni operative, eventuali ulteriori obblighi gestionali, aumento del numero degli estintori, ecc.).

Decorsi i 45 giorni, è effettuata una nuova visita tecnica dall'incaricato, comunicando, in caso di esito negativo, che è stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività che vengono elencati.

In tal caso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 il responsabile dell'attività è diffidato a non dare prosecuzione all'attività e, in caso di luogo di lavoro, potrà essere richiamato quanto comunicato nell'ambito della procedura sanzionatoria prevista dal D.lgs. n. 758/1994 che avrà il suo specifico iter come previsto.

La nota, ai sensi degli artt. 16 co. 5 e 19 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006 è inviata alla Prefettura e al Comune ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

## **25. Mancata presentazione della SCIA**

---

L'Art. 20 co. 1 del D.Lgs 139/06 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) prevede che chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582.

Secondo l'interpretazione fornita con lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011 *“Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'art. 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.”*

**In tal modo la mancata presentazione della SCIA è equiparata all'omessa richiesta di rilascio o rin- novo del C.P.I. Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività soggette” del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C).**

Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati, come quest'ultimo caso, saranno comunicati al

Pub- blico Ministero in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.

## 26. Sospensione dell'attività e inadempimento di prescrizioni

---

L'art. 20 co. 3 del D.lgs. 139/2006, prevede che il Prefetto possa disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI.

## 27. DISCIPLINA SANZIONATORIA

---

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, per le norme di cui all'allegato I.

Si fa presente che solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati sono comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.

L'estinzione è collegata al verificarsi di 2 successivi eventi:

- Adempimento della prescrizione impartita.
- Pagamento di una somma pari a 1/4 del massimo.

## 28. DETTAGLI DELLA PROCEDURA

---

- L'organo di vigilanza (i VVF per la prevenzione incendi) accertata una violazione impartisce apposita prescrizione fissando un termine per l'adempimento.

Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte specifiche misure per far cessare immediatamente il pericolo.

- L'organo di vigilanza invia al PM la comunicazione di reato.
- Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è sospeso sino alla verifica dell'organo di vigilanza.
- L'organo di vigilanza verifica entro 60 giorni dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:
  - Puntuale adempimento: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a  $\frac{1}{4}$  del massimo dell'ammenda. L'organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con estinzione della contravvenzione; il PM chiede al GIP l'archiviazione;
  - Mancato adempimento: l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.

## 29. ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

---

I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La periodicità dell'Attestazione di rinnovo è di **5 anni** per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di **10 anni** presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

Pertanto alla luce del nuovo regolamento, anche per le attività di cat. C, non è più necessario rinnovare il C.P.I., che come si è visto assume valenza di una semplice attestazione e non ha quindi nessuna scadenza. Di conseguenza è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

Inoltre l'attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "attività soggette", anche per quelle che in precedenza avevano scadenze del C.P.I. una tantum, per le quali è stata prevista la periodicità dell'attestazione di rinnovo di 10 anni.

L'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2014, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:

- asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista antincendio;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Rispetto al regolamento precedente non occorre presentare la perizia giurata ma semplicemente l'asseverazione. È stato inoltre eliminato l'allegato dichiarazione "situazione non mutata" poiché nell'attestazione è contenuta la dichiarazione sull'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio

## 30. ATTESTAZIONE TARDIVA DI RINNOVO

---

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere:

- temporanea interruzione dell'attività;
- esercizio dell'attività in violazione all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Da un punto di vista penale, il Comando può accertare tramite visita tecnica (art. 19 del D.lgs. n. 139/2006) e senza oneri per l'utente, se sussistono violazioni penali.

Da un punto di vista amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (5 o 10 anni) della originaria presentazione della SCIA.

## 31. GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO

---

✓ Modifiche <b>“non sostanziali”</b>	➔	<b>Attestazione di rinnovo periodico</b>
✓ Modifiche <b>“con variazione”</b> delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio	➔	<b>Nuova SCIA</b>
✓ Modifiche <b>“con aggravio”</b> delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio	➔	<b>Nuovo Esame progetto</b>

### **Modifiche non sostanziali**

Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7/8/2012 o, in alternativa, alla **valutazione dei rischi di incendio dell'attività**.

### **Modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio**

L'obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la **SCIA** ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

### **Modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio**

Obbligo di richiedere l'esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

## 32. RICHIESTA DI DEROGA (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012)

---

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo "deterministico-prescrittivo". A volte la presenza di vincoli di vario genere (*strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.*), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto **l'istituto della deroga** che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere redatta secondo il modello mod. **PIN4-2012**, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

- documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 (*scheda informativa, relazione ed elaborati grafici*), a firma di **professionista antincendio**, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda **deve essere in triplice copia**. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia.

### **33. DEROGA CON APPROCCIO INGEGNERISTICO**

---

In caso di deroga con approccio ingegneristico, oltre a quanto previsto (art. 6 del D.M. 7/8/2012), la documentazione tecnica, firmata da professionista antincendio, deve essere integrata con:

- **Valutazione sul rischio aggiuntivo e misure tecniche compensative determinate con l'approccio ingegneristico.**
- Documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è maggiorato del 50 % rispetto a quanto previsto per la valutazione del progetto.

### **34. NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)**

---

Si tratta di un procedimento facoltativo (Rif. art. 8 D.P.R. 151/2011 - art. 7 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

La richiesta di nulla osta di fattibilità deve essere redatta secondo il mod. PIN5-2012, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

- documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, a firma di tecnico abilitato;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni.

L'istanza può essere limitata a: Ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all'area ed

accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree ed impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi ed impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; segnaletica di sicurezza o altro da specificare.

### **35. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**

---

Anche questo è un procedimento facoltativo (Rif. art. 9 D.P.R. 151/2011 - art. 8 D.M. 7/8/2012). I responsabili delle attività di cat. A/B/C possono richiedere visite tecniche da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera, utilizzando il mod. PIN 6-2012, allegando:

- Documentazione relativa agli aspetti oggetto della domanda, a firma di tecnico abilitato;
- Attestato del versamento.

I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni.

Analogamente alla domanda di N.O.F., è richiesto di specificare a quali aspetti di prevenzione incendi l'istanza è riferita. Deve essere allegata la documentazione tecnica debitamente firmata, illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza.

### **36. VOLTURE (Rif. art. 9 D.M. 7/8/2012)**

---

I titolari che succedono nella responsabilità delle attività di cat. A/B/C sono tenuti a comunicare al Comando la relativa variazione con dichiarazione mod. PIN 7-2012 attestante:

- Impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;
- L'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.

Sul modulo di richiesta è specificato che il dichiarante è consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

### **37. ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI**

---

Le attività esistenti in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'art. 5 del regolamento (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio).

## 38. ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI UNA TANTUM

---

Le attività di cui all'art. 5 co. 2 (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini dall'entrata in vigore del regolamento (7/10/2011):

- Entro **6 anni** per le attività con CPI u.t. rilasciato antecedentemente al 1/1/1988 (*entro il 7/10/2017*);
- Entro **8 anni** per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/1988 e il 31/12/1999 (*entro il 7/10/2019*);
- Entro **10 anni** per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/2000 e la data di entrata in vigore del regolamento (*entro il 7/10/2021*).

## 39. Attività non più "soggette a controllo"

---

Il nuovo regolamento ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982. Possiamo individuare 2 casi:

1. Attività **non più presenti** nel nuovo regolamento<sup>(\*)</sup> (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982).
2. Attività rese esenti per **nuove riformulazioni o nuovi limiti** (es. *manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.*).

I vecchi codici del D.M. 16/2/1982 n. **52** (*Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche*) e **95** (*Vani di ascensori e montacarichi...*) sono stati eliminati.

## 40. NUOVE ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI

---

La **N. 67** (ex att. 85 del D.M. 16/2/82) è stata integrata con gli **asili nido** (> 30 persone presenti).

Nella **N. 68** (ex att. 86 del D.M. 16/2/82) sono state inserite le **strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale** (> 500 mq.)

*Il limite di assoggettabilità è stato legato alla **superficie**, parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli che tiene conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc.).*

## 41. NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI

---

Per **effetto dei nuovi limiti** sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette.

## Officine per la riparazione di veicoli:

Nella **N. 53** (ex att. 72 del D.M. 16/2/82) *Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m<sup>2</sup>; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1.000 m<sup>2</sup>;*

## Depositi:

La **N. 70** (ex att. 88 del D.M. 16/2/82) "Locali adibiti a depositi ..." è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità anche ai **quantitativi di merci e materiali combustibili** che devono essere superiori complessivamente a 5.000 kg (oltre alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 m<sup>2</sup>).

## Uffici:

Per la **N. 71** (ex att. 89 del D.M. 16/2/82) "Aziende ed uffici..." il limite di assoggettabilità è stato **ridotto a 300 persone** considerando le **effettive presenze** (precedentemente il limite era di 500, ed erano considerati solo gli addetti).

## Autorimesse:

Il limite di assoggettabilità della **N. 75** (ex att. 92 del D.M. 16/2/82) "Autorimesse..." è stato legato alla **superficie** (non più 9 posti auto) che deve essere **superiore a 300 m<sup>2</sup>**. Questo risulta un parametro senz'altro più oggettivo rispetto al numero dei veicoli e tiene conto della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc.).

*Si riporta di seguito, a titolo di esempio, due casi che possono verificarsi per le autorimesse private, tenuto conto che con il nuovo regolamento (p.to 75 - D.P.R. 151/2011) il parametro di assoggettabilità è legato alla superficie complessiva coperta > 300 m<sup>2</sup>, mentre con il vecchio regolamento (p.to 92 - D.M. 16/2/1982) erano assoggettate le autorimesse con più di 9 autoveicoli:*

- **Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m<sup>2</sup>** (prima soggette, ora non più)
  - *Asseverazione della superficie da parte di tecnico abilitato;*
  - *Comunicazione attività non più soggetta al Comando, per archiviazione;*
  - *Garantire le condizioni di esercizio previste dalla regola tecnica;*
  - *Garantire verifica periodica misure di protezione attiva e passiva (porte REI, estintori, impianti elettrici, ecc.).*
- **Autorimesse fino a 9 autoveicoli, ma con superficie > 300 m<sup>2</sup>** (prima non soggette, ora soggette)
  - *Devono espletare gli adempimenti previsti (SCIA Cat. A) entro il 7/10/2016.*

### Edifici civili:

Il criterio di assoggettabilità della **N. 77** (ex att. 94 del D.M. 16/2/82) è stato riferito a tutti gli **edifici ad uso civile** e non più ai soli edifici di civile abitazione.

Inoltre il nuovo parametro utilizzato è l'**altezza antincendio** (in coerenza con la relativa regola tecnica) e non l'altezza in gronda superiore ai 24 metri.

### Edifici sottoposti a tutela:

Relativamente alla **N. 72** (ex att. 90 del D.M. 16/2/82) rientrano tra le "attività soggette" (come chiarito in precedenti quesiti) gli "edifici pregevoli", aperti al pubblico, destinati a contenere **biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.**

### Locali di spettacolo e trattenimento:

Nell'ambito della **N. 65** (ex att. 83 del D.M. 16/2/82) sono state inserite anche le **attività di superficie > 200 m<sup>2</sup>**, a prescindere dalla capienza.

È stato precisato che **rientrano** tra le "attività soggette" (come chiarito in precedenti quesiti) impianti e centri sportivi, **palestre.**